

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 132/A

IL CONSIGLIO FEDERALE

- Preso atto delle modifiche apportate agli artt. 1, 9, 12 e 20 dello Statuto della Lega Professionisti Serie C;
- Visto l'art. 7, comma 2 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

nulla osta alla modifica degli artt. 1, 9, 12 e 20 dello Statuto della Lega Professionisti Serie C secondo il testo di seguito riportato:

STATUTO DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C

Art. 1

Natura e attribuzioni

1. La Lega Professionisti Serie C, associazione di diritto privato senza fine di lucro aderente in via esclusiva alla F.I.G.C. ai sensi e per gli effetti di cui ai dettami dello statuto federale, è retta dal presente Statuto, nel rispetto anche delle normative emanate dalla F.I.F.A. e dalla U.E.F.A., se ed in quanto applicabili.
La Lega opera, peraltro, nell'ambito delle competenze a lei demandate dallo statuto della F.I.G.C. e dalle norme da questa emanate.
Essa, per il raggiungimento delle proprie finalità, è dotata di autonomia organizzativa ed amministrativa e, con funzioni rappresentative delle sue associate, svolge tutti i compiti e le attribuzioni conseguenti, salvo ciò che, per disposizioni di legge, di statuto federale o contenute nelle norme organizzative interne della Federazione, è a quest'ultima riservato.
2. Sono tenute a formare la compagine associativa della Lega Professionisti Serie C quelle società di capitali, affiliate alla F.I.G.C. che si avvalgono delle prestazioni di calciatori professionisti e che hanno diritto di partecipare ai Campionati organizzati dalla Lega e che sono in possesso dei requisiti, anche economici, dettati da questa per la partecipazione ai Campionati Nazionali di Serie C, nonché alle altre manifestazioni calcistiche organizzate dalla Lega medesima.
3. In particolare la Lega:
 - a) organizza l'attività agonistica delle società associate;
 - b) definisce, d'intesa con le categorie interessate, i limiti assicurativi contro i rischi a favore dei tesserati e le eventuali altre forme assicurative, anche integrative;
 - c) rappresenta le società nella stipula degli accordi di lavoro e nella predisposizione dei relativi contratti-tipo;

d) rappresenta, per delega, che si intende espressamente ed irrevocabilmente conferita con la richiesta di associazione, le società:

d.1 nello svolgimento di ogni attività relativa ad accordi attinenti alla cessione dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva, alle sponsorizzazioni e alla commercializzazione dei marchi, ivi compresa la formale conclusione degli stessi, ferma la titolarità dei diritti specifici di pertinenza delle società.

In forza del disposto di cui sopra, s'intendono comunque delegati dalle società alla Lega, unica abilitata alla loro gestione, nelle materie di cui trattasi, i diritti collettivi di cui alle qui sotto elencate operazioni ed iniziative:

cessioni dei diritti d'immagine e promo-pubblicitari in genere di natura collettiva (contratti di sponsorizzazione del Campionato, della Coppa Italia o manifestazioni organizzate dalla Lega, partner-ship o rapporti simili);

cessioni dei diritti televisivi degli high-lights in chiaro, in differita e in pay tv, dei diritti radiofonici delle gare e delle manifestazioni ufficiali, nonché diritti Internet, di nuove tecnologie (WAP) e dei nuovi mezzi di diffusione (GPRS, UMTS, etc.) applicati alla telefonia cellulare;

d.2. la negoziazione e la definizione delle devoluzioni periodiche che, in ossequio ai principi di mutualità fissati dalla legislazione sportiva e dalle regole stabilite in materia, la Lega Nazionale Professionisti e le società ad essa appartenenti effettuano a favore delle società appartenenti alla Lega Professionisti Serie C per il tramite di quest'ultima ed ogni altra operazione od attività a ciò attinente.

- e) rappresenta le società associate nei loro rapporti con la F.I.G.C., con le altre Leghe e con i terzi;
- f) detta norme di gestione delle società, nell'interesse collettivo, e riscontra l'osservanza di queste e delle disposizioni emanate in materia dalla F.I.G.C. da parte delle società stesse;
- g) rappresenta le società associate nella tutela di ogni altro interesse collettivo e comunque di natura patrimoniale;
- h) fatto salvo quanto sopra previsto, rappresenta le società associate nella tutela di ogni altro interesse collettivo;
- i) assicura l'equa distribuzione interna delle risorse finanziarie, anche secondo principi di mutualità calcistica;
- l) assume, per il raggiungimento dei suoi scopi, partecipazioni ed iniziative anche di natura economica, promuovendo, tra l'altro e se del caso, la costituzione di enti per servizi collettivi da rendersi a favore dei soggetti ad essa aderenti.

4. Per lo svolgimento dei suoi compiti, la Lega si organizza autonomamente, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto Federale, secondo le presenti norme.

5. La Lega conduce la propria gestione amministrativa sotto il controllo del Collegio dei Revisori dei Conti e ne dà il rendiconto annuale all'assemblea per l'approvazione.

Art. 9

Norme generali

1. Modalità di partecipazione:

- a) partecipano all'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, le società associate nella Lega. Ogni società deve essere rappresentata dal suo legale rappresentante;
- b) in caso di indisponibilità del suddetto legale rappresentante, le società possono farsi

rappresentare da un delegato scelto esclusivamente o fra gli amministratori della società, oppure tra i soci della stessa, purché persona fisica.

- c) è facoltà delle società farsi rappresentare in Assemblea da un delegato di altra società della medesima categoria. Ogni delegato non può comunque rappresentare più di una società oltre la propria;
 - d) la rappresentanza delle società deve risultare da delega scritta, contenente il nome, il cognome e la qualifica sociale del delegato; la delega deve essere sottoscritta dal Presidente della Società, o da chi ne fa le veci, o da chi abbia i poteri per rappresentare la società;
 - e) le società debbono essere rappresentate in via esclusiva ed inderogabile dalle persone individuate ai superiori paragrafi a), b) e c);
 - f) le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio sono demandate alla Commissione Disciplinare della Lega;
 - g) partecipano di diritto all'Assemblea, ma senza diritto a voto, il Presidente ed i Vice-Presidenti della Lega, i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché i Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della Lega. Sono altresì invitati, pur sempre senza diritto di voto, il Presidente ed i Vice-Presidenti della F.I.G.C.
 - h) le società aderenti alla Lega hanno diritto di partecipare all'Assemblea Ordinaria, ma esercitano il diritto di voto soltanto per le elezioni e le deliberazioni riguardanti l'attività successiva alla loro adesione. Le società che cessano di far parte della Lega – salvo quelle escluse per revoca dell'affiliazione – hanno diritto di partecipare all'Assemblea Ordinaria unicamente per la discussione e l'approvazione del conto consuntivo e della relazione del Consiglio Direttivo relativi alla stagione sportiva precedente all'avvenuta loro esclusione.
2. Convocazione dell'Assemblea. L'Assemblea della Lega, è convocata mediante pubblicazione su comunicato ufficiale almeno sette giorni prima della data della riunione e con indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, del giorno e dell'ora di prima e seconda convocazione. L'avviso di convocazione è contemporaneamente inviato alle società tramite fax o altro mezzo elettronico. Nell'ordine del giorno della sola Assemblea Ordinaria possono essere inseriti, dopo l'avvenuta convocazione, altri argomenti a seguito di motivata richiesta presentata almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea da società che rappresentino almeno un quinto delle società aventi diritto di voto.
3. Riunioni dell'Assemblea. L'Assemblea si riunisce:
- a) in via ordinaria, di norma almeno tre volte l'anno con cadenza quadrimestrale, per iniziativa del Consiglio Direttivo;
 - b) in via straordinaria, per iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un quinto delle società associate.
4. Attribuzioni dell'Assemblea Ordinaria. Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:
- a) L'elezione del Presidente della Lega, dei Vice Presidenti, dei componenti il Consiglio Direttivo, del Presidente e dei componenti il Collegio dei Revisori;
 - b) La designazione, su proposta del Consiglio Direttivo, del Presidente Onorario della Lega;
 - c) L'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo redatti dal Consiglio Direttivo;
 - d) l'esame e l'approvazione delle relazioni periodiche del Consiglio Direttivo;
 - e) la designazione delle candidature da presentarsi presso la Segreteria Federale per l'elezione del Presidente Federale e di almeno un Vice-Presidente Federale;
 - f) la nomina delle persone da indicare poi alla stessa Segreteria per l'assunzione di diritto della carica di Consiglieri Federali in rappresentanza della Lega;

g) la determinazione degli indirizzi relativi alla gestione sportiva, organizzativa ed economico-finanziaria della Lega.

5. Validità dell'Assemblea.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la rappresentanza di almeno la metà più una delle società aventi diritto a voto e, in seconda convocazione, fissata almeno nel giorno successivo rispetto a quello indicato per la prima, con la presenza in proprio o per delega di non meno di un quarto delle società aventi diritto a voto.

6. Capacità rappresentativa e deliberativa. Ai fini della costituzione dell'Assemblea e delle votazioni, ad ogni società di Serie C1 - e ad ogni società di serie C2 - viene attribuito un diritto di voto proporzionale, in relazione al rapporto numerico delle società appartenenti alle due categorie della Lega, così che ciascuna categoria esprima il medesimo numero complessivo di voti.

7. Apertura dell'Assemblea e Presidenza. L'Assemblea è dichiarata aperta dal Presidente della Lega o da chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 11, comma 3, delle presenti norme. Su invito del Presidente della Lega o di chi lo sostituisce, l'Assemblea procede alla nomina di un Ufficio di Presidenza, composto da un Presidente e da due o più scrutatori. Il Segretario della Lega svolge funzioni di Segretario dell'Assemblea.

8. Votazioni. Le votazioni si svolgono normalmente per alzata di mano o per divisione. La votazione per appello nominale o a scrutinio segreto è ammessa qualora ne facciano richiesta almeno un quinto delle società rappresentate in Assemblea. La richiesta di votazione a scrutinio segreto ha precedenza su quella per appello nominale. Le votazioni comunque riguardanti persone devono tenersi a scrutinio segreto.

9. Validità delle decisioni. Le deliberazioni dell'Assemblea della Lega sono valide ed efficaci quando abbiano riportato la maggioranza dei voti espressi dalle società presenti, salvo il caso di maggioranze qualificate.

10. Il Presidente ed i Vice-Presidenti sono eletti dall'Assemblea delle società associate, le quali votano su candidature libere. Per l'elezione dei Vice-Presidenti ciascuna società ha diritto di esprimere in sede di voto la preferenza per un solo candidato. Risulta eletto a Presidente in prima votazione il candidato che riporti la maggioranza dei voti dei componenti l'Assemblea. Nelle successive votazioni è sufficiente la maggioranza relativa dei voti dei presenti. Risultano eletti a Vice-Presidenti, in prima votazione, i due candidati che giungano primi nella graduatoria dei voti espressi, purché riportino almeno il 25% dei medesimi. Nelle successive votazioni è sufficiente la maggioranza relativa dei voti dei presenti. In caso di parità tra due o più candidati, si procede al ballottaggio fra loro.

11. Elezione dei componenti il Consiglio Direttivo della Lega.

Per l'elezione dei componenti il C.D. della Lega è richiesta, in prima votazione, la maggioranza dei voti espressi dalle società presenti ed aventi diritto, che peraltro votano ai sensi e nei limiti di cui al successivo art. 12. In seconda votazione è richiesto il maggior numero dei voti espressi dalle medesime.

12. Designazione per l'elezione del Presidente e di almeno un Vice-Presidente Federali. L'Assemblea della Lega vota a scrutinio segreto per la designazione dei candidati all'elezione di Presidente e di almeno un Vice-Presidente della F.I.G.C.. Risultano designati coloro che ottengono la maggioranza dei voti dei componenti l'Assemblea di Lega.

13. Nomina dei Consiglieri Federali.

L'Assemblea della Lega vota a scrutinio segreto la nomina dei Consiglieri Federali di propria spettanza. In detta sede ciascuna società potrà esprimere un numero di preferenze inferiore di un'unità rispetto al numero complessivo degli eleggibili. Risultano nominati a tale carica coloro che conseguono in graduatoria il maggior numero di voti.

In caso di parità tra più soggetti si procede al ballottaggio.

Alla carica di Consigliere federale possono essere elette anche persone che non siano rappresentanti di società associate alla Lega, purché le stesse persone non appartengano ad altre Leghe o ad Enti e Associazioni partecipanti ad altre Componenti federali.

I Consiglieri federali che durante il mandato dovessero ricoprire incarichi in società o associazioni ed Enti facenti parte di altra Lega, ovverosia in altra Lega o in altra componente federale, decadranno dalla carica.

La sostituzione avverrà secondo il disposto di cui all'art. 23 n. 4 dello Statuto.

14. Verbale dell'Assemblea. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea deve rimanere depositato in originale presso la Segreteria della Lega, e viene trasmesso in copia alla F.I.G.C.. Le società hanno diritto, in qualsiasi momento, di prendere visione dei verbali depositati.

15. Reclami. Contro la validità delle Assemblee della Lega e delle deliberazioni adottate può essere proposto reclamo alla Corte Federale entro il quinto giorno non festivo successivo alla data dell'Assemblea da parte delle società presenti e ad essa validamente partecipanti, purché le stesse abbiano presentato riserva scritta e succintamente motivata entro 24 ore dalla chiusura dei lavori. Le società che non hanno partecipato all'Assemblea possono proporre reclamo entro il quinto giorno non festivo successivo a quello della comunicazione della deliberazione oggetto di reclamo.

Art. 12 Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo della Lega è composto dal Presidente, da due Vice-Presidenti e da dodici Consiglieri, dei quali ultimi sei sono eletti dalle società di Serie C1 e sei da società di Serie C2 tra i rispettivi rappresentanti. Nella votazione per la nomina dei componenti del C.D., ciascuna società ha diritto di esprimere non più di quattro preferenze.

2. Possono ricoprire la carica di Consiglieri di Lega soltanto coloro i quali abbiano i requisiti per rappresentare le società associate nelle Assemblee di Lega ai sensi di quanto previsto all'art. 9 che precede.

La perdita di tali requisiti comporta la decadenza di diritto dalla funzione di Consigliere.

3. Il Consiglio Direttivo resta in carica per un quadriennio olimpico ed i suoi membri sono rieleggibili.

4. I Consiglieri, durante il mandato, non possono ricoprire la carica di dirigente di altra Lega, né di società od associazioni appartenenti a lega diversa, e neppure di altre componenti federali.

Decadono dalla carica in argomento, di diritto, senza cioè necessità alcuna di declaratoria all'uopo, i Consiglieri che siano colpiti da provvedimenti inibitori superiori a 12 mesi, conteggiati anche per accumulo tra loro.

- Il Consiglio Direttivo dichiara, con apposita delibera, la decadenza del Consigliere:
 - in caso di sua assenza ingiustificata a n. 3 riunioni consecutive oppure nell'ipotesi di sua assenza a n. 5 riunioni nel corso della stagione sportiva;
 - nell'ipotesi di passaggio della sua società di provenienza ad altra Lega.
5. Nel caso di decadenza o dimissioni di un Consigliere di Lega, subentra nella carica il primo dei non eletti nell'Assemblea elettiva del periodo, purché in siffatta sede egli abbia ricevuto almeno il 20% dei voti espressi e purché in lui permanga il godimento dei requisiti di eleggibilità alla carica.
- La presente norma si applica anche in caso di eventuali successive dimissioni o decadenze, e ciò sino a che un non eletto, pur sempre secondo graduatoria, abbia i suindicati requisiti per la sostituzione dei Consiglieri cessati.
- In difetto, la sostituzione deve avvenire in occasione della prima Assemblea Ordinaria, nell'ambito della quale le società voteranno per l'intero numero dei consiglieri da sostituirsi. Il Consigliere subentrante o neo-eletto ai sensi dei precedenti comma rimane in carica sino al termine del quadriennio olimpico in corso.
6. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni mese.
7. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto a voto, i Presidenti onorari della Lega, i Consiglieri Federali eletti in rappresentanza della Lega, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Possono essere invitati, in relazione alle materie all'Ordine del giorno, persone investite di particolari incarichi o qualifiche federali.
8. Il Segretario della Lega funge da Segretario del Consiglio.

Art. 20

Entrate e fondo comune della Lega

1. Le entrate della Lega sono costituite da:
- a) le tasse di iscrizione ai Campionati che le società sono tenute a versare nella misura, nei termini e secondo le modalità stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo;
 - b) le tasse per i reclami;
 - c) le ammende inflitte alle società;
 - d) gli eventuali contributi corrisposti dalle società sugli incassi delle gare e sugli abbonamenti;
 - e) i proventi derivanti dagli incassi delle gare delle Rappresentative di Lega e dalle altre competizioni sportive direttamente gestite;
 - f) i proventi collettivi derivanti dalla cessione e commercializzazione dei diritti di immagine promo-pubblicitari e radiotelevisivi appartenenti alla Lega;
 - g) gli eventuali contributi associativi dovuti dalle società, ove deliberati dal Consiglio Direttivo;
 - h) i corrispettivi ottenuti a fronte delle prestazioni rese alle società associate, nonché per quelle comunque effettuate nello svolgimento di operazioni, l'esercizio delle quali sia compatibile con la normativa in materia di organizzazioni non commerciali;
 - i) le contribuzioni periodiche che, in ossequio ai principi di mutualità sopra già ricordati, la Federazione, la Lega Nazionale Professionisti ed altri Enti effettuano a favore della Lega Professionisti Serie C
 - j) Ogni altra entrata specificatamente destinata;

2. Somme assegnate dalla F.I.G.C., per le quali la Lega istituisce un apposito conto e che sono destinate ad interventi in favore delle società associate secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo, in relazione a progetti di programma.
3. Il fondo comune
La Lega è dotata di un fondo comune, costituito ed alimentato per il tramite di:
versamenti di quote associative e di contribuzioni in genere effettuate per tal scopo da parte delle associate, sia in sede di loro ammissione alla Lega, sia in costanza di rapporto di appartenenza alla stessa;
Il fondo comune è indivisibile ed è soggetto agli altri vincoli di cui all'art. 37 del codice civile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 MARZO 2003

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE
Dott. Franco Carraro